

Avv. Pietro Paolo Ferrara
Patrocinante in Cassazione
Via Catania n. 12
65121 - Pescara
Tel. e Fax 0854212430
avv.pietropaoloferrara@cnfpec.it

Prof. Avv. Loredana Giani
Via Roberto Malatesta n. 124
00176 - Roma
loredananadaelviragiani@ordineavvocatiroma.org
loredana.giani@gmail.com

Avv. Rosario Di Giacomo
Via D.G. Rossetti n. 11
66054 - Vasto
Tel. 3285774379 - Fax 0873378649
rosario.digiacomop@pec.ordineavvocativasto.it
avv.digiacomorosario@gmail.com

ILL.MO PRESIDENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

(R.G. 5890/2023)

Nell'interesse della **BIOMEDICA MC4 S.R.L.**, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giuseppe Di Santo, con gli Avv.ti Pietro Paolo Ferrara, Rosario Di Giacomo e prof. Loredana Nada Elvira Giani

- Ricorrente -

CONTRO

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00144 – RM) al Lungotevere Ripa n. 1, C.F. 80242250589, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (00186 – RM) p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00187 – RM), alla via XX Settembre n. 97, C.F. 80415740580, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (00186 – RM) p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, nella persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Chigi, alla Piazza Colonna n. 370, C.F. 80188230587, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (00186 – RM) p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

la **Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00187 - RM) alla Via della Stamperia n. 8, C.F. , p.e.c. statoregioni@mailbox.governo.it, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

alla Via dei Portoghesi n. 12 (00186 – RM) p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

la **Conferenza delle Regioni e Province Autonome**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00185 – RM) alla Via Parigi n. 11, pec conferenza@pec.regioni.it, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (00186 – RM) p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, legale rappresentante dell'Ente, con sede in L'Aquila (67100 – AQ) alla Via L. Da Vinci n. 6, C.F.80003170661, pec contenzioso@pec.regione.abruzzo.it, difesa ed elettivamente domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, alla Via Buccio da Rannallo San Domenico, p.e.c. ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

- Amministrazione Resistente -

NONCHÉ CONTRO

la **ASL Lanciano – Vasto – Chieti**, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Chieti alla Via dei Vestini s.n.c. (Palazzina N) (66100 – CH), C.F. 02307130696, p.e.c. info@pec.asl2abruzzo.it;

- Amministrazione Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

Zimmer Biomet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Segrate (MI), Via San Bovio n. 3 (C.F./P.IVA 09012850153), p.e.c. amministrazione@zimmer.legalmail.it;

- Parte Controinteressata -

Confindustria Dispositivi medici, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, al Viale Luigi Pasteur, n. 10 (00144), p.e.c. confindustriadm@pec.confindustriadm.it;

- Parte Controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);

- del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2);

- dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “*Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018*” (doc. 3);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 22413 del 29 luglio 2019, recante “*Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78*” (doc. 4);

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, incluse l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 (doc. 5) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022 (doc. 6);

- e in particolare della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, n. DPF/121 del 13/12/2022 recante “*D.M. 6 Luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi*”, pubblicato sul BURA il 14 dicembre 2022 (doc. 7).

PREMESSO CHE

- Con il ricorso introduttivo venivano impugnati gli atti sopra indicati e proposta istanza cautelare per sospendere l’efficacia degli atti impugnati, al quale per brevità integralmente ci si riporta.
- A seguito del deposito del Ricorso è stata fissata udienza in Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare per il giorno 30 maggio 2023, ma parte ricorrente vi rinunciava in quanto nelle more in data 30 marzo 2023 è stato adottato il D.L. 34/2023 al cui art. 8 è stato disposto un implicito rinvio del pagamento al 30 giugno 2023, offrendo la possibilità di rinunciare all’azione giudiziale intrapresa, il quale però poteva essere modificato in sede di conversione.
- Successivamente il D.L. 34/2023 è stato definitivamente convertito L. 26 maggio 2023 n. 56, facendo

sorgere in capo al ricorrente l'interesse concreto ed attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati risultando confermata la data del 30 giugno 2023 per la corresponsione dell'ingentissima quota di riparto indicata in atti.

Tanto premesso, si presenta istanza ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., per i seguenti

MOTIVI

1. SUL FUMUS BONI IURIS.

In riferimento al *fumus boni iuris* per motivi di brevità ci si riporta a tutti i motivi esposti con il ricorso introduttivo, i quali abbiansi in questa sede per trascritti.

2. SUL PERICULUM IN MORA.

Risulta indubitabile che la conversione in legge del D.L. 34/2023 abbia reso definitive le relative statuizioni, rendendo concreto ed attuale l'interesse alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

L'odierna ricorrente non ha intenzione di rinunciare al contenzioso in oggetto ed aderire alla transazione disposta dalla legge.

Di conseguenza rimane ferma l'ingentissima quota di riparto per il cd. *Payback* da corrispondere entro il 30 giugno 2023.

Ma la Società ricorrente non è in grado di versare il predetto importo stante l'assenza di corrispondente liquidità nelle casse aziendali, vi è dunque il rischio concreto di subire, già dal 1° luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con gravi ed irreparabili ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria che pregiudicherebbe la continuità aziendale.

Tanto premesso in fatto e motivato in diritto, la Ricorrente, come rappresentata e difesa, formula espressa

ISTANZA

All'Ill.mo Presidente di questo Ecc.mo TAR Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a. di pronunciare decreto monocratico di sospensione degli atti impugnati, fissando la Camera di Consiglio per la discussione Collegiale della sospensione medesima nel contraddittorio delle parti *ex art. 55 c.p.a.*

Vasto-Roma, lì 15 giugno 2023

Prof. Avv. Loredana Nada Elvira Giani

Avv. Rosario Di Giacomo

Avv. Pietro Paolo Ferrara